

2<sup>a</sup> TORNATA DEL 28 LUGLIO

**SALARIS.** Accedo.

**PRESIDENTE.** E il deputato Massa?

**MASSA.** No. Vorrei parlare in senso contrario alla proposta dell'onorevole Mancini.

Prego la Camera a porre attenzione che tanto essa quanto il Senato si sono già pronunziati sopra questa controversia.

Noi siamo per allontanarci dai nostri scanni; il Senato probabilmente non accetterebbe questa modifica, e la legge, invece di essere una realtà, continuerebbe di nuovo ad essere un'aspettazione.

In secondo luogo io credo che dobbiamo avere precipuamente di mira l'interesse di coloro che devono essere giudicati dalla Corte dei conti, degli agenti e dei contabili.

Io non so quale grande garanzia noi procuriamo loro nel forzarli a presentare le istanze d'annullamento alla stessa Corte dei conti. È vero che essa giudicherà questa seconda volta a sezioni riunite, ma l'esperienza che ognuno di noi ha potuto avere nelle materie legali ci ha eziandio persuasi come lo spirito di corpo, i riguardi personali, le sollecitazioni che si fanno da persone a persone vincolate da continue relazioni inducono il più delle volte i corpi collegiali a persistere nelle loro decisioni, e a trovar modo di far sì che i vizi d'incompetenza ed eccesso di potere svaniscano per effetto di una seconda decisione interpretativa della prima.

Voglia la Camera por mente che l'eccesso di potere e l'incompetenza sono vizi che emanano direttamente dal giudice; essi non sono causati dalle parti, ma è il giudice che, obbliando la legge, commette un'incompetenza, quindi i giudici della Corte dei conti sarebbero direi quasi interessati a difendere il proprio pronunciato.

La cosa è diversa nei casi di rinvocazione per errore di fatto: capisco che si possa dare alla stessa Corte la ritrattazione, ma non mai il giudizio sugli eccessi di potere e i vizi d'incompetenza dalla Corte stessa commessi.

Non vorrei che la Camera credesse che queste siano materie quotidiane: presso di noi la legge sulla Corte dei conti è in vigore da tre anni, e non è ancora accaduto un sol caso di istanza d'annullamento. In Francia non so se ne siano accaduti alcuni; però, dopo la legge del 1848, niuno ne era peranco avvenuto nel 1851, siccome afferma Macarel. Questo anche deve rassicurarci nel deferire al Consiglio di Stato l'istanza per annullamento.

Una considerazione storica, dirò, mi persuade che non sia opportuno il deferire alle sezioni riunite della Corte dei conti coteste istanze.

Io vedo che in Francia la legge sulla Corte dei conti dal 1807 ha subito molte modificazioni, ma non è mai venuto in mente ad alcuno dei legislatori francesi di attribuire alla stessa Corte dei conti le istanze di rinvocazione. La Costituzione stessa del 1848, mentre ha tolto al Consiglio di Stato il pronunciare sulle istanze d'annullamento, non l'ha deferito alla Corte dei conti, bensì al tribunale del contenzioso dei conflitti che creava quella Costituzione, tribunale che era composto di quattro giu-

dici di cassazione e di quattro consiglieri di Stato; ma anche questa fu una mutazione contro la quale la dottrina ha reclamato costantemente, riguardandola come improvvida e come non giustificata da alcun fatto avvenuto per parte del Consiglio di Stato.

Si è detto che non dobbiamo pregiudicare una grave questione, quella cioè del contenzioso amministrativo.

Credo però che non si colga nel segno quando si teme che, deferendo al Consiglio di Stato l'istanza per annullamento, già si pregiudichi la questione se debba esistere o no un contenzioso amministrativo; credo che non si tratta qui di quella giurisdizione speciale che nasce dalla materia amministrativa che si esercita sopra le persone, le quali fanno atti amministrativi ed hanno rapporti coll'amministrazione generale dello Stato. I giudizi del contenzioso amministrativo subiscono i vari gradi di giurisdizione; ma nelle istanze d'annullamento nulla v'ha che possa pregiudicare la questione del contenzioso amministrativo; questa è un'istanza straordinaria, la quale, data anche al Consiglio di Stato, non implica per nulla che si possa poi abolire il contenzioso amministrativo, perchè questa è un'istanza che si dà direttamente al Consiglio di Stato, che non subisce i gradi di giurisdizione, per cui passano le cause del contenzioso amministrativo; quindi pregherei di nuovo la Camera a por mente a che le sue proposte possano diventare leggi definitive, di por mente agl'interessi degli agenti contabili, i quali credo che non desidereranno che le loro istanze d'annullamento sieno domandate alla stessa Corte dei conti, ma preferiranno qualunque altra giurisdizione che venga per la prima volta a conoscere delle loro domande d'annullamento.

Aggiungo un'ultima osservazione.

Presso di noi la Corte di cassazione, annullando una sentenza, rinviava la causa alla stessa Corte d'appello che aveva giudicato la prima volta. La pratica ha dimostrato che, rinviando la causa alla stessa Corte che aveva giudicato, comunque composta di giudici diversi, si confermava quasi sempre la prima sentenza, si persisteva nella prima decisione, sicchè fu forza modificare la legge e prescrivere che il rinvio si facesse sempre ad un'altra Corte d'appello pel secondo giudizio. Questi sono esempi che a me paiono autorevoli.

La Camera non voglia fare dei progetti, che ne abbiamo già tre, ma pensi a fare una legge che possa essere adottata e che salvi gl'interessi degli agenti che hanno rapporto colla amministrazione dello Stato.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Castellano.

**CASTELLANO.** Le osservazioni dell'onorevole Massa certo mi preoccupano abbastanza, sebbene io debba fargli riflettere che nell'articolo precedentemente votato è detto che il diritto di ricorrere per annullamento non è solo concesso all'agente, ma anche al Pubblico Ministero; dimodochè non è da arrestarsi soltanto alla supposizione che per doverlo proporre innanzi alla stessa Corte l'agente sarebbe ripugnante a produrlo per la poca speranza che gli rimarrebbe che la medesima avesse